

Appunti del CNU sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

In primo luogo ringrazia la 7° commissione del Senato per l'audizione il CNU e fa due osservazioni di ordine generale:

- 1) Prende atto del mancato rispetto da parte del Ministro dell'impegno di consultare le parti interessate nella fase di stesura dei decreti attuativi della legge 240/2010.
- 2) Il CNU ribadisce la propria posizione relativa al fatto che la docenza universitaria dovrebbe essere organizzata su una unica figura di docente, pertanto l'idoneità dovrebbe essere unica e dovrebbe acclarare la qualificazione dell'aspirante docente ad entrare nel ruolo dei professori. La progressione di carriera e l'assunzione di compiti organizzativi della ricerca e della didattica dovrebbero discendere dai risultati di verifiche periodiche (da parte dell'ANVUR o di altro organismi) a cui il professore dovrebbe essere obbligato a sottoporsi.

Queste osservazioni al momento possono sembrare superflue perché riguardano la legge 240 che non le ha recepite, tuttavia il CNU ritiene opportuno ribadirle per sottolineare l'opinione che l'idoneità articolata su due fasce complicherà la vita dell'Università e sarà fonte di insoddisfazione, appare infatti evidente che essa genera una chiara discriminazione fra professori ordinari e associati privando questi ultimi, pur idoneati, del diritto di valutare gli idoneandi.

Nel merito del decreto si osserva che esso è prematuro e privo di utilità applicativa in assenza della definizione di alcuni parametri fondamentali:

- 1) la definizione dei settori concorsuali senza della quale è arduo definire le regole idoneative
- 2) la definizione dei criteri di valutazione in mancanza dei quali è arduo regolamentare il meccanismo della idoneabilità. A questo proposito si osserva ancora che l'idoneità prevista dalla legge 240 conferisce una qualificazione professionale per il perseguimento di attività di ricerca scientifica, di didattica e di attività applicative. Per esempio un medico abilitato alla funzione di professore ordinario di materia clinica è al contempo abilitato alla funzione di dirigente di 2° livello assistenziale. Sarebbe logico aspettarsi che i criteri di valutazione includessero i tre elementi citati in modo da fornire al sistema universitario la certificazione seria delle qualità del soggetto idoneato.
- 3) il numero massimo di pubblicazioni richieste (12) che per i settori scientifici è irrisorio
- 4) i criteri per la selezione dei commissari che, stando all'articolo 6, dovrebbero "essere in possesso di una valutazione positiva per l'attività didattica" mentre devono selezionare soggetti idonei alla ricerca e alle funzioni professionali di cui sopra. Il CNU ritiene che la selezione dei selezionatori debba essere collegata strettamente al processo di valutazione permanente dei professori, chi non ha ottenuto una valutazione positiva o non si è sottoposto a valutazione non deve essere idoneo a partecipare a selezioni.
- 5) non si tiene alcun conto del rapporto fra numero dei possibili candidati e tempo necessario alla valutazione, per poter stabilire che i risultati devono essere prodotti in tempi certi si dovrebbe stabilire il tetto di candidati che una commissione di 5 individui può valutare nel tempo stabilito.